

**DELIBERAZIONE N. 32/6 DEL 29.8.2007** 

\_\_\_\_

Oggetto:

Criteri e modalità di erogazione delle borse di studio per lo svolgimento di tesi di laurea sui problemi della cooperazione allo sviluppo e di collaborazione internazionale di cui all'art 9 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 19 - Esercizio finanziario 2007 - Cap. SC02.1092 UPB S02.04.009 euro 200.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

visto l'art. 9 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 19, avente per oggetto "Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale";

considerato che il citato articolo 9, comma uno, della predetta legge regionale prevede l'istituzione di borse di studio in favore dei giovani residenti nell'isola o figli di emigrati sardi all'estero ovvero giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo, iscritti in università aventi sede nella regione, che svolgano tesi di laurea finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale o all'individuazione di possibili iniziative da attuarsi ai sensi della stessa legge; la norma stabilisce inoltre, che il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse siano determinati annualmente dalla Giunta regionale;

vista la legge regionale del 29 maggio 2007 n. 3 di approvazione del bilancio della Regione per l'anno 2007 che prevede uno stanziamento di euro 200.000 sul capitolo SC02.1092 (UPB S02.04.009), finalizzato a dare attuazione all'art. 9 della L.R. n. 19/1996;

propone alla Giunta regionale:

 di ripartire, anche per il corrente anno, lo stanziamento regionale di euro 200.000 tra i due ERSU, proporzionalmente al numero degli studenti iscritti nelle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, nella misura rispettiva del 65% all'ERSU di Cagliari (euro 130.000) e del 35% all'ERSU di Sassari (euro 70.000) i quali consequentemente, cureranno l'aspetto gestionale;



DELIBERAZIONE N. 32/6 DEL29.8.2007

- di stabilire gli importi delle borse e i criteri cui gli E.R.S.U dovranno attenersi:
  - a) tesi con ricerche da effettuarsi in Italia fino ad un massimo di euro 2.000;
  - b) tesi con ricerche da effettuarsi all'estero fino ad un massimo di euro 5.000. Il numero definitivo delle borse verrà determinato dai due Enti regionali per il diritto allo studio universitario nei limiti della dotazione finanziaria loro assegnata. Per le attività di ricerca da svolgersi all'estero, l'entità delle borse, entro i limiti sopra indicati, potranno essere autonomamente determinate dagli ERSU, in misura articolata sulla base del costo della vita dei Paesi sedi delle attività di ricerca, nonché del periodo di permanenza necessario per lo svolgimento della stessa.
- di approvare i seguenti criteri ai quali gli ERSU dovranno attenersi per disciplinare le modalità di presentazione delle domande:
  - a) emissione di apposito bando cui possono partecipare gli studenti laureandi in regola con gli esami, iscritti dal penultimo anno di corso del vecchio ordinamento e del nuovo ordinamento degli studi, sia per la laurea triennale che per la specialistica;
  - formazione della graduatoria degli aventi diritto sulla base della valutazione dei contenuti del progetto di tesi in rapporto agli obiettivi indicati nella legge, nonché del reddito e del merito scolastico;
  - c) erogazione di un'anticipazione del 50% al momento della concessione del beneficio e del restante 50% a ultimazione della tesi di laurea, della quale dovrà essere prodotta obbligatoriamente una copia su supporto informatico. Tale elaborato dovrà essere consegnato alla Regione per consentirne la pubblicazione sul sito www.conoscere.it quale materiale da utilizzare per ulteriori attività di ricerca;
  - d) incompatibilità delle borse con qualsiasi altro contributo monetario erogato o dall'ERSU o dall'Università per finalità analoghe, con possibilità di opzione per eventuale altro contributo più favorevole;
  - e) Il contributo potrà essere concesso solo una volta nell'arco della carriera scolastica.

Per l'assegnazione delle borse di studio verrà costituita, presso ciascun ERSU, una commissione esaminatrice composta da un rappresentante dello stesso Ente, un rappresentante dell'Università e un rappresentante dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione.



DELIBERAZIONE N. 32/6 DEL29.8.2007

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio, visto il parere di legittimità espresso sulla proposta dal Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione

## **DELIBERA**

di ripartire lo stanziamento regionale di euro 200.000 tra i due ERSU, proporzionalmente al numero degli studenti iscritti nelle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, nella misura rispettiva del 65% all'ERSU di Cagliari (euro 130.000) e del 35% all'ERSU di Sassari (euro 70.000) per l'assegnazione delle borse di studio per lo svolgimento di tesi di laurea sui problemi della cooperazione allo sviluppo e di collaborazione internazionale;

 di determinare l'importo delle borse ed i criteri e modalità di erogazione ai quali dovranno attenersi gli ERSU per l'assegnazione delle borse di studio così come proposti dall'Assessore della Pubblica Istruzione nella parte espositiva della presente deliberazione.

La spesa complessiva di euro 200.000 graverà sul Cap.SC02.1092 UPB S02.04.009 del bilancio regionale 2007.

**II Direttore Generale** Fulvio Dettori Il Presidente Renato Soru